

Sentenza. n. 88 depositata il 15 maggio 2020

Materia: Organizzazione amministrativa Stato, ordine pubblico e sicurezza, ambiente

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lett.g), h), s), della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione Basilicata) **artt. 2, comma 7, 5 e 8**

Esito:

- dichiarazione di illegittimità costituzionale **dell'art. 2, comma 7 e dell'art.5** della legge Regione Basilicata n.4 del 2019
- Dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzione **dell'art.8** della legge Regione Basilicata n.4 del 2029

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questioni di legittimità costituzionale su alcune norme della legge 13 marzo 2019 della Regione Basilicata, n. 4.

E' stato impugnato, per violazione dell'**art. 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione** (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali), **l'art. 2, comma 7, della l.r. n. 4 del 2019** che, modificando la l.r. Basilicata n. 2 del 1995 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), attribuisce alla Polizia provinciale la facoltà di avvalersi del personale dell'Arma dei Carabinieri forestali, per l'abbattimento della fauna selvatica, in caso di inefficacia del controllo selettivo con metodi ecologici. Per il ricorrente la norma regionale è incompetente ad attribuire ulteriori compiti all'Arma dei carabinieri che, facendo capo all'organizzazione amministrativa statale, è soggetta a regolamentazione riservata alla competenza legislativa statale.

Nelle more del giudizio, è entrata in vigore la legge della Regione Basilicata n.12 del 2020 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2020) che, modificando la l.r. n. 2 del 1995 sul prelievo venatorio, ha introdotto la previa intesa tra la Regione e il Ministero delle politiche agricole e forestali per avvalersi dell'Arma dei Carabinieri ai fini dell'attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica. Realizzando la previa intesa una forma di coordinamento tra apparati statali e regionali, appare soddisfatta la

pretesa del ricorrente di non ingerenza della Regione Basilicata nelle materia di competenza riservata allo Stato. Tuttavia, nella possibilità, non escludibile, dell'attuazione medio tempore della norma impugnata, rimasta in vigore per un anno prima della novella del 2020, la Corte non poteva dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Entrando nel merito la Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità dell'**art. 2, comma 7, della l.r. n. 4 del 2019**. La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata è stata motivata con un allineamento alla costante affermazione della giurisprudenza costituzionale che *“le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge statale, né possono disciplinare unilateralmente, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa, forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono attribuzioni di organi statali”*.

E' stato inoltre impugnato, per violazione dell'**art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione** (ambiente ed ecosistema), **l'art. 5 della medesima l.r. n. 4 del 2019** che, dettando disposizioni sullo spandimento dei fanghi di depurazione delle acque reflue in agricoltura, prevede limiti più restrittivi di concentrazione degli idrocarburi e dei fenoli (stabiliti dalla Tabella 1 dell'allegato V, Parte IV, del d. lgs. n. 152 del 2006) in relazione ai limiti stabiliti dall'art. 41 del decreto – legge n. 109 del 2018. Il ricorrente lamenta che la norma impugnata travalichi la competenza legislativa regionale, disciplinando il settore dei rifiuti, afferente alla materia ambientale e dell'ecosistema, riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale.

La Corte ha ritenuto fondata anche la questione sull'art. 5 della l.r. n. 4 del 2019 dichiarandolo costituzionalmente illegittimo. Nella valutazione di merito è stata affermata la prioritaria importanza della qualificazione che emerge dall'art. 127 del d.lgs. n. 152 del 2006: *“i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile”*. La Corte riconosce la riconducibilità della gestione dei rifiuti alla materia ambientale e dell'ecosistema, nella quale, per la sua trasversalità, è riservata allo Stato fissare i livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ed è lasciata alle Regioni la cura di interessi collegati (come in questo caso l'agricoltura) con quelli propriamente ambientali, tuttavia afferma la prevalenza della competenza statale della gestione integrata dei rifiuti sulla pur legittima facoltà delle Regioni di adottare, nell'esercizio delle loro competenze legislative (agricoltura) miglioramenti nella produzione agricola.

Per la Corte la fissazione di livelli più restrittivi di tutela nell'utilizzazione dei fanghi (derivanti dal trattamento delle acque reflue) in agricoltura deve essere valutata sia in

relazione all'effettivo miglioramento perseguito e quindi all'efficacia della tutela, sia in relazione alla soddisfazione di esigenze unitarie (come la gestione integrata dei rifiuti) che richiedono la competenza legislativa statale a legiferare con uniformità su tutto il territorio regionale. In breve, maggiori restrizioni all'utilizzo dei fanghi determinano maggiori rifiuti da smaltire, con interferenza nella gestione dei rifiuti, una determinazione che non può essere lasciata alla singola Regione.

Il ricorrente ha infine censurato, per violazione dell'**art. 117, secondo comma, lettera h)** (tutela dell'ordine pubblico e sicurezza), l'**art. 8 della l.r. n. 4 del 2019**, che consente ai Comuni di avvalersi del Fondo Unico Autonomie locali, istituito con l.r. n.23 del 2018, per stipulare apposite convenzioni con imprese di vigilanza per fronteggiare i ricorrenti attentati alla proprietà privata. In questo caso il ricorrente lamenta che la Regione sia intervenuta legislativamente nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza riservata alla legislazione statale.

La Corte non ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'**art. 8 della l.r. n. 4 del 2019**, motivando che *“la stipula di convenzioni con istituti privati di vigilanza si configura come un'attività di gestione del patrimonio iure privatorum, che non interferisce con la disciplina della prevenzione dei reati e il mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, ma attiene soltanto alla prudente amministrazione e custodia dei beni patrimoniali”*.